

L'ATTUALITÀ

Cani e gatti che sfuggono al controllo? Quando e come si risponde dei danni

di Renza Lana *

Di recente la Corte di Cassazione ha fissato importanti principi per tutti gli amici degli animali.

In primo luogo è ritornata a pronunciarsi in merito alla responsabilità del padrone di un animale che cagioni un danno a terzi: la persona che li custodisce o li controlla, anche non necessariamente proprietario, risponde sempre degli eventi dannosi posti da animali, anche selvatici o randagi.

In particolare qualora li abbia aizzati volontariamente a commettere quel determinato fatto dannoso il soggetto risponderà a titolo di dolo; risponderà invece a titolo di colpa qualora il fatto si sia realizzato a seguito della violazione del dovere di diligenza nel controllo.

Naturalmente il fatto posto in essere dall'animale obbliga il proprietario a risarcire in sede civile i terzi eventualmente danneggiati.

A questo proposito si inserisce la sentenza n. 34765 dell'8 settembre 2008 pronunciata dalla Corte di Cassazione. Mediante tale provvedimento la Suprema Corte ha ritenuto che in caso di affidamento, il padrone non deve solo fornire all'affidatario il guinzaglio e/o la museruola, ma deve necessariamente scegliere la persona incaricata della custodia anche procedendo ad una valutazione dell'adeguatezza della stessa rispetto alla forza fisica e alle reazioni dell'animale.

Conseguentemente, il padrone che non

si cura di verificare e valutare gli elementi di cui sopra risponderà penalmente dei danni arrecati in relazione agli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le sue reazioni.

Quanto sopra in forza del disposto del 2° comma dell'art. 40 del Codice Penale secondo cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Al riguardo la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che sussista responsabilità per omessa valutazione delle caratteristiche della persona cui è affidato in custodia il cane nei casi in cui l'azione doverosa di controllo avrebbe impedito l'evento con alto grado di probabilità logica ovvero con elevata credibilità razionale, cioè con una probabilità vicina alla certezza.

Anche il Governo, peraltro, sta cercando una soluzione per limitare, se non tentare di eliminare, i possibili danni realizzati da animali, in particolare cani, non debitamente custoditi dai propri padroni.

Il sottosegretario al Welfare è, infatti, al lavoro su una nuova ordinanza la quale prevede che da febbraio 2009 gli amici a quattro zampe potranno uscire di casa solo col guinzaglio; nel caso di animali pericolosi vi è, poi, anche la previsione dell'obbligatorietà della museruola.

Altro argomento di attualità è quello di recente balzato agli onori della cronaca e che trae sempre spunto da due pronunce



della Corte di Cassazione la quale ha ritenuto che l'istituto giuridico dello stato di necessità previsto dal codice penale italiano non si applica con riguardo agli animali.

Ricordiamo, innanzitutto, come il cosiddetto stato di necessità sia una causa di esclusione dell'antigiuridicità disciplinata dall'art. 54 del Codice Penale il quale espressamente recita che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".

Dal punto di vista disciplinare, peraltro, lo stato di necessità non esime dall'obbligo di indennizzare il danneggiato configurandosi, dunque, un caso eccezionale - per l'ordinamento giuridico italiano - di una fattispecie di responsabilità per fatto dannoso non illecito.

La Suprema Corte ha al proposito ritenuto che l'esimente in parola non potesse essere applicata né al caso di un uomo che aveva dichiarato di aver danneggiato la legnaia del vicino per salvare i suoi gattini ivi intrappolati, realizzando così la fattispecie di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento), né al caso di una veterinaria di Livorno che procedendo in auto verso

Cani e gatti che sfuggono al controllo? Quando e come si risponde dei danni

il suo ambulatorio, ed avendo trovato ai bordi della strada un cane bisognoso di un intervento d'emergenza, aveva superato il limite di velocità con conseguente elevazione di contravvenzione per eccesso di velocità.

La Corte di Cassazione ha, nel primo caso (sentenza n. 34589/2008), motivato la propria pronuncia sostenendo che "il motivo concernente l'applicazione dell'articolo 54 del codice penale, in relazione al danneggiamento della legnaia al fine di salvare i gatti prigionieri, in quanto la suddetta norma, nel prevedere la non punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, non fa alcun riferimento al pericolo di un danno grave agli animali, non potendosi pacificamente questi ultimi farsi rientrare nel concetto di persona" e nel secondo (sentenza n. 22365/2008) confermando che "lo stato di necessità è riferito esclusivamente al danno grave "alla persona" e dunque agli esseri umani, non a qualunque essere vivente, compresi gli animali".

Il contenuto di dette pronunce appare, però, in contrasto con quanto introdotto dal nuovo Trattato dell'Unione Europea firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona dai Capi di Stato e dei Governi dei paesi UE.

In detto trattato è, infatti, stato integrato anche il testo del Protocollo relativo alla protezione e al benessere degli animali, originariamente un allegato al Trattato di Amsterdam, stabilendosi come agli animali venga riconosciuto l'essere senzienti, che vuol dire essere dotati di sensi, ma soprattutto di sensibilità.

Quanto sopra dovrebbe, dunque, secondo molti, avvicinare, anche giuridicamente, gli animali all'uomo e consentire, quindi, l'applicazione anche ai primi di determinati istituti previsti dall'ordinamento giuridico italiano, non ultimo quello previsto dall'art. 54 c.p.

D'altra parte è altrettanto vero che tale genere di accordi non vincolano nessun Paese ad una precisa legislazione, ma forniscono unicamente delle direttive.

A fronte di questa complessa situazione, in fase di sviluppo normativo, possono pertanto crearsi varie situazioni meritevoli di tutela.



Primo fra tutti il risarcimento dei danni subiti a causa dell'animale o, più correttamente, dalla sua mancata sorveglianza. Sappiamo che i giudizi, specie in sede civile, sono lunghi e letteralmente snervantanti. Per questo motivo, chi subisce un danno può essere indotto a un atteggiamento rinunciatorio e rassegnato a fronte della prospettiva di sostenere ingenti spese legali e peritali. Anche perché, nella maggior parte dei casi, sostenere un processo comporta una spesa superiore al risarcimento richiesto.

A maggior ragione con il rischio di ottenere una sentenza favorevole ma di non ottenere né il risarcimento né il rimborso degli oneri sostenuti per il giudizio per insolvenza del responsabile del danno o per la cd. compensazione delle spese legali.

È quindi essenziale il ruolo sostenuto dalla Polizza di Tutela Legale che offre all'assicurato la facoltà di scegliere liberamente l'avvocato e il perito (pensiamo al Medico Legale...) di propria fiducia nell'intero ambito del Distretto di Corte d'Appello competente senza incorrere in alcuna spesa. Così come può proporre querela per lesioni, danneggiamento e costituirsi parte civile nei confronti del responsabile con la certezza di essere manlevato da ogni onere.

Il danneggiato che ha subito lesioni fisiche - pensiamo ai casi purtroppo frequenti di morsi di animali - può ritrovarsi nella situazione di "combattere" con la Compagnia con la quale ha stipulato una polizza infortuni, in caso di contestazione su risarcimento o entità del danno.

Offrire l'assistenza e il pagamento delle spese di arbitrato e azione legale nei confronti di qualsiasi Compagnia per tutte le polizze sottoscritte, nell'esclusivo interesse dell'Assicurato, significa garantire la più completa tutela.

Ma anche l'assicurato - proprietario dell'animale è assistito nel modo più

completo.

Abbiamo esaminato l'obbligo di indennizzare il danneggiato. Certamente è fondamentale la copertura offerta dalla Polizza di Responsabilità Civile (pensiamo alla cd. "Capofamiglia"). Ma nella maggior parte dei casi, la Compagnia non interviene spontaneamente nel giudizio.

Una Società di Tutela Legale indipendente interviene nell'esclusivo interesse dell'Assicurato presso la Garante per la Responsabilità invitandola formalmente ad assumere la difesa del proprio Assicurato. In tutti i casi in cui tale disponibilità non sia espressa, la Compagnia invita l'Assicurato a scegliere un Legale di propria assoluta fiducia per la chiamata in causa della Garante per la Responsabilità Civile, provvedendo al pagamento delle relative spese, competenze e onorari.

E se non è stata stipulata una Polizza di Responsabilità Civile o la stessa nega la copertura ?

La Compagnia di Tutela Legale è presente anche in questo caso, assistendo l'Assicurato nell'intero giudizio per il pagamento delle spese del Legale, Perito prescelti dall'Assicurato e dovute al danneggiato nell'ipotesi di soccombenza.

Oltre naturalmente alla difesa penale a favore dell'Assicurato - per mancata custodia, lesioni colpose, danneggiamento...., che sarà assistito dall'avvocato e dal consulente di propria fiducia per tutti i gradi di giudizio.

* Senior Supervisor Ufficio Tecnico Legale
UCA Assicurazione